VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

(Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 con successive modificazioni e integrazioni di cui al Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34)

Addì, 9 giugno 2020, si sono incontrati tramite modalità di videoconferenza

TIGER ITALIA SRL in persona del sig. Scarpa Stefano legale rappresentante (di seguito "Azienda")

е

FILCAMS-CGIL, rappresentata dal sig. Joice Moscatello FISASCAT-CISL, rappresentata dal sig. Dario Campeotto UILTuCS Uil, rappresentata da _______ (di seguito "OO.SS")

PREMESSO CHE

- 1. L' Azienda opera nel settore terziario ed applica ai lavoratori il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio).
- 2. L'Azienda non ha diritto all'ammortizzatore sociale "Cassa integrazione Guadagni Ordinaria" e non rientra nell'ambito di applicazione della normativa del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale. L' Azienda rientra nell'ambito di applicazione della normativa relativa all'ammortizzatore sociale "Cassa integrazione Guadagni Straordinaria".
- 3. L'Azienda a seguito dell' emergenza epidemiologica da Covid 19, nel periodo dal 12 marzo 2020 al 9 maggio 2020, ha utilizzato

Th.

l'ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " di cui all' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 per la causale Covid 19.

4. L'azienda, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 nonché degli aspetti annessi e connessi alla fase di ripresa dell'attività aziendale e riapertura di tutte le unità operative, ha la necessità di prorogare l'intervento dell'ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga" di cui all' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 per la causale Covid 19

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2. La sospensione dell'attività è applicata in tutte le sedi di lavoro.
- 3. L'Azienda dichiara di aver interamente fruito di 9 settimane di ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " di cui all' art. 22 del D.L. n.18/2020 per la causale Covid 19 nel periodo dal 12 marzo 2020 al 9 maggio 2020, pertanto, potrà accedere all'ulteriore periodo pari a 9 settimane causale "Emergenza Covid–19" ai sensi dell'articolo 70 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34.
- 4. Nella riunione odierna , è stata esaminata la richiesta aziendale di intervento dell'ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " di cui all' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 con causale "Emergenza Codiv-19 nazionale" per la durata di 9 settimane a decorrere dal 10 Maggio 2020 entro il 31 Ottobre 2020 nei confronti di un numero massimo di 688 lavoratori che, nel periodo suindicato, saranno sospesi fino a un massimo di zero ore, così come di seguito specificato per ogni singola regione:

	n258 in Regione Lombardia;
>	n84 in RegioneEmilia Romagna;
	n27_ in RegioneFriuli Venezia Giulia;
	n;
	n87 in Regione_Piemonte;

A.

n.	_94	in RegioneToscana;	,
n، _	_9	in ProvinciaTrento;	
n	_86	in Regione Veneto;	



- 5. Il periodo di 9 settimane ai sensi della lettera a) comma 1 dell'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 si potrà fruire nei seguenti termini:
 - 5 settimane a decorrere dal 10 Maggio 2020 entro il 31 Agosto 2020;
 - 4 settimane aggiuntive dal 1° Settembre 2020 entro il 31
 Ottobre 2020.

<u>Ulteriore periodo di 4 settimane ai sensi del comma 8-quater dell'articolo 22</u> <u>del D.L. 18/2020 regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna</u>

Al periodo di 9 settimane ai sensi della lettera a) comma 1 dell'articolo 70 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, per tutte le sedi operative ubicate nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, si aggiunge l'ulteriore periodo di 4 settimane ai sensi del comma 8-quater dell'articolo 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.

La domanda verrà presentata secondo le disposizioni di legge applicabili alle imprese multilocalizzate

In allegato il dettaglio lavoratori ripartiti per ogni sede operativa .

- 6. Tutti i lavoratori per i quali si richiede l'intervento dell'ammortizzatore sociale "Cassa Integrazione in Deroga " nel predetto accordo risultano regolarmente assunti alla data del 25/03/2020.
- 7. L' Azienda si impegna a trasmettere agli Enti preposti (Regioni e Province Autonome interessate, nonché al Ministero del lavoro per), tramite i sistemi informatici e le modalità operative che saranno resi disponibili nonché tutta la documentazione utile per il riconoscimento del trattamento in argomento.

- 8. Inoltre, una volta ottenuto il decreto di approvazione dalla rispettive Regioni/Ministero del Lavoro e Inps, la Società si impegna a trasmettere alla competente sede INPS il modello SR41 secondo il termine di legge.
- 9. Le parti prendono atto che le Regioni possono negare o revocare l'autorizzazione a seguito della presentazione di documentati motivi ostativi e che comunque le stesse provvederanno in ogni caso ad erogare il trattamento solo ed esclusivamente entro i limiti della propria disponibilità finanziaria.
- 10. L'Azienda si adopererà, compatibilmente con le esigenze tecnicoorganizzative e produttive, nonché secondo la fungibilità delle qualifiche/mansioni, ad applicare il criterio di rotazione del personale interessato dalla sospensione privilegiando una alternanza di prestazione lavorativa/sospensione cig con cicli di durata settimanale.
- 11. A fronte di intensificazione dell'attività lavorativa in una sede operativa l'Azienda proporrà ai lavoratori sospesi presso le unità operative limitrofe di rientrare al lavoro, la richiesta aziendale sarà attuata secondo i seguenti criteri oggettivi in concordanza tra di loro :
 - mansione e caratteristiche tecnico professionali
 - distanza chilometrica tra la sede di lavoro del lavoratore e la sede di lavoro in cui emerge la necessità di incrementare il personale.
- 12. In fase di gestione l'Azienda si rende disponibile ad un incontro laddove richiesto dalle organizzazioni sindacali territoriali.
- 13. L'Azienda si impegna a venire incontro alle richieste economiche dei lavoratori sospesi erogando a loro favore una somma a titolo di anticipazione tredicesima mensilità maturata nell'anno 2020 secondo le seguenti modalità:
 - entro la capienza aziendale pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nel LUL periodo di paga "Luglio 2020" pagato entro il 10/08/2020;

4

Th.

X

 entro la capienza aziendale pari a ulteriori euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nel LUL periodo di paga "Settembre 2020" pagato entro il 10/10/2020.

Resta fermo il fatto che, in caso di incapienza, la somma verrà liquidata pro quota e nel limite del rateo maturato per il singolo lavoratore alla data di erogazione.

Sarà cura dell'azienda comunicare ai lavoratori le modalità e i termini per inoltrare le richieste che saranno soddisfatte secondo i criteri predetti, con principio di equità tra i lavoratori richiedenti.

I lavoratori percettori dell' anticipazione sopraindicata, pertanto, nel mese di dicembre 2020 riceveranno la tredicesima mensilità in quota residuale.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed espletato, a tutti gli effetti di legge la procedura di consultazione a tutti gli effetti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante

FILCAMS-CGIL Nazionale

FISASCAT- CISL NAZIONALE

UILTuCS Nazionale